

# **BGer 1B 112/2017 vom 3. April 2017**

Bundesgericht, 2017-04-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_112\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_112_2017)

FR: TF 1B 112/2017 du 3 avril 2017

IT: TF 1B 112/2017 del 3 aprile 2017

## **Regeste**

procedimento penale, ricusazione | Quesiti di competenza, garanzia del foro del domicilio e del ...

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito ( DTF 140 IV 57 consid. 2).

### **E. 1.2**

Diretto contro una decisione incidentale dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 59 cpv. 1 in relazione con l' art. 380 CPP ) notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo, concernente una causa in materia penale, sotto questo profilo, di massima, è ammissibile (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e art. 92 cpv. 1 LTF ). Non è pertanto dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica, visto che un'istanza di ricusa è stata presentata congiuntamente da entrambi.

### **E. 1.3**

I ricorrenti, mischiando procedure diverse, si diffondono su loro istanze inoltrate dinanzi a differenti autorità ticinesi e su decisioni prese da queste autorità, in particolare dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, dalla Pretura di Lugano, dal Tribunale d'appello, dalla Pretura penale di Lugano e dal Consiglio della magistratura. Queste procedure esulano dall'oggetto del litigio, limitato all'impugnata decisione della CARP, e non possono quindi essere esaminate. Del resto, il ricorso è diretto in larga misura contro la richiesta di anticipo di fr. 500.-- adottata dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo in relazione a un gravame interposto dai ricorrenti contro l'impugnato giudizio anche presso quel Tribunale: detta decisione non è tuttavia oggetto del ricorso in esame.

### **E. 1.4**

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate ( DTF 140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando i ricorrenti, come in concreto, invocano la violazione di diritti costituzionali, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. ( DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).

### **E. 2.1**

Nella decisione impugnata la CARP ha accertato che la sola motivazione adottata a sostegno dell'inoltro delle cinque istanze di ricusa consiste nell'affermazione "... per evitare e prevenire ulteriori conflitti di interesse...", conflitti tuttavia né indicati né spiegati. Ha aggiunto che l'accenno al fatto che il magistrato ricusato in passato abbia respinto doglianze promosse dall'istante A.A. \_\_\_\_\_ non fonda di per sé una parvenza di parzialità né un obbligo di ricusazione (al riguardo vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146). Non ha quindi ritenuto adempiuto nessuno dei motivi previsti dall'art. 56 CPP .

### **E. 2.2**

I ricorrenti, contravvenendo al loro obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ), non si confrontano del tutto con questi argomenti, peraltro corretti, né tentano di mostrarne l'infondatezza. In effetti, anche nel ricorso in esame si limitano a criticare non meglio precisate " modalità gestionali inconsuete e incoerenti ", senza dimostrare tuttavia perché la decisione impugnata sarebbe incostituzionale. Adducendo che la trasmissione, peraltro intervenuta a norma di legge, delle (implicite) istanze di ricusa da parte del Presidente della CRP alla CARP sarebbe avvenuta a loro insaputa e senza la loro autorizzazione (peraltro non richiesta dal CPP), non dimostrano un'applicazione incostituzionale dell'art. 59 cpv. 1 lett. c CPP in relazione con l' art. 58 cpv. 1 CPP (cfr. sentenza 1B\_418/2014 del 15 maggio 2015 consid. 4.4 in fine, 4.5 e 4.8).

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.